

**DELIBERA N. 30/2026**

**[REDACTED] / TIM SPA (TELECOM ITALIA, KENA MOBILE)  
(GU14/801872/2026)**

**Il Corecom Campania**

NELLA riunione del 17/04/2026;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTA l’istanza di [REDACTED] del 05/01/2026 acquisita con protocollo n. 0001668 del 05/01/2026;

VISTI gli atti del procedimento;

**Relatrice del Comitato Avv. Carolina Persico;**

CONSIDERATO quanto segue:

**1. La posizione dell’istante**

L’istante chiede di rimborsare esclusivamente i giorni in cui ritiene di avere usufruito (20 gg di Tim Vision, fruibili dopo la migrazione a Vodafone). Fruibilità resa possibile fino al 20/12/2023, data dopo la quale i servizi Tim Vision non erano più accessibili, avendo effettuato migrazione ad altro operatore. Si dichiara disposto a pagare una penale per il recesso, se prevista, ma non ho alcuna intenzione di pagare fatture

relative a servizi di cui non ho usufruito ed ai quali mi era impossibile accedere, non essendo più un cliente T.I.M. ed avendo effettuato migrazione ad altro operatore

## **2. La posizione dell'operatore**

L'operatore dichiara che dalla consultazione dei dati presenti nei sistemi informativi in uso alla convenuta risulta che l'istante fosse titolare dell'utenza contraddistinta dal numero [REDACTED] sulla quale risultava attivo il servizio di intrattenimento "TIMVISION Calcio e Sport" a decorrere dal 6 ottobre 2022, giusta sintesi contrattuale sottoscritta dal cliente (cfr. all.1). Nella predetta sintesi contrattuale, nella parte riguardante il recesso, è espressamente indicato quanto segue: "Il cliente può recedere dall'offerta TIMVISION Calcio e Sport in qualunque momento. In caso di recesso, in qualsiasi momento, dal servizio internet di rete fissa a cui è associata l'offerta TIMVISION Calcio e Sport, quest'ultima rimarrà attiva e continuerà ad essere addebitata nella Fattura TIM alle medesime condizioni economiche per la durata contrattualmente prevista. "Alla data odierna, l'esposizione debitoria complessiva dell'istante nei confronti di TIM S.p.A., derivante da fatture regolarmente emesse e mai contestate, ammonta ad € 1.609,30, come da estratto contabile allegato (cfr. all.6).

## **3. Motivazione della decisione**

Preliminarmente la contestazione fatta e la stessa formulazione della domanda si configura incompleta e non meglio circostanziata. Considerato che l'intera vicenda deve essere ricostruita sulla base di quanto dedotto e documentato in atti dalle parti, alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante non sono suscettibili di accoglimento per le motivazioni che seguono. Va premesso che nella procedura di definizione valgono le regole ordinarie sulla ripartizione dell'onere della prova fra le parti previste dal codice civile ed applicabili al rito ordinario. È altresì opportuno precisare che l'istante non ha provveduto al pagamento neppure delle fatture relative ai mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre 2023, periodo nel quale l'utenza era ancora regolarmente gestita dalla convenuta, circostanza che conferma la persistente morosità dell'utente anche in epoca antecedente alla migrazione.

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

1. Per tutto quanto detto in premessa CORECOM Campania, rigetta l'istanza dell'utente [REDACTED] del 05/01/2026, per i motivi di cui in premessa.

2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

**3.** È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, li 17 aprile 2026

F.to

La Relatrice del Comitato

Avv. Carolina Persico

F.to

La PRESIDENTE

Dott.ssa Carola Barbato

per attestazione di conformità a quanto deliberato

F.to

La Dirigente ad interim

Dott.ssa Vincenza Vassallo